

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLA REGIONE LAZIO DA PARTE DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA , ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ART.13 D.LGS.N.385/1993 (DI SEGUITO DEFINITA BANCA)

CONVENZIONE

Tra

La Regione Lazio, codice fiscale _____, con sede in Via R. R. Garibaldi 7 00145 Roma (d'ora in avanti Regione), nella persona del Dott. _____ in qualità di Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____, domiciliato presso la sede dell'Ente;

e

La Banca _____, codice fiscale _____, con sede legale a _____, via _____, nella persona del Sig./Dott. _____, codice fiscale _____ nato a _____, domiciliato per la carica in _____, via _____, nella qualità di _____, il quale dichiara di avere i relativi poteri di firma della presente Convenzione, in base allo Statuto della Banca e in base ai poteri conferitigli

VISTO

- l'art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha trasferito alle Regioni, dal 1° gennaio 1999, le competenze in materia di tasse automobilistiche, come regolamentato con D.M. 25 novembre 1998, n. 418;

- l'art. 17, comma 11, della Legge n. 449/1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere la tassa automobilistica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n.11 “Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997”;
- l'art. 31, comma 42, della Legge 23/12/1998, n. 448, che attribuisce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 08/08/1991, n. 264, agenzie di pratiche automobilistiche, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione-tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge n. 449/1997;
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999 “Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche”
- l'art. 2, comma 4 del decreto del Ministero delle Finanze 25/11/1998, n. 418 che consente alle Regioni ed alle Province autonome di autorizzare altri soggetti alla riscossione della tassa automobilistica rispetto a quelli previsti dalla normativa statale;
- l'art. 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), ha consentito la riscossione della tassa automobilistica delle Banche;

CONSIDERATO CHE

- gli intermediari che intendono riscuotere le tasse automobilistiche devono assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, tramite Poli Telematici, collegamenti richiamati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n.11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999;
- La Banca _____ (d'ora in avanti Banca), avente la sede legale in _____, Capitale sociale euro _____, Codice Fiscale _____, iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____, al n. _____, codice R.E.A. _____, iscritto all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) con il n. _____, nella persona del Sig./Dott. _____, sopra identificato, ha presentato in data _____ prot. n. _____

_____ , la domanda di autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica regionale (d'ora in avanti domanda), con allegata la relazione descrittiva del servizio offerto (d'ora in avanti relazione). La Banca dovrà scegliere un Polo Telematico collegato all'archivio delle tasse automobilistiche della Regione Lazio e lo stesso ha indicato nella domanda di avvalersi, per la riscossione della tassa automobilistica, del Polo Telematico _____ , senza alcun onere a carico della Regione;

La Regione:

- considerato che tale Banca è iscritta all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al n. _____ ;
- considerata la rete di riscossione di cui avvale la Banca, come da relazione allegata alla domanda e le relative modalità di riscossione sopra specificate;
- valutata l'opportunità di attivare ulteriori canali di riscossione delle tasse automobilistiche, al fine di ottimizzare le relative entrate, rendendo disponibile all'utenza, alle condizioni economiche prescritte dalla legge e senza aggravii di costo a carico della Regione, una rete di riscossione accessibile e pratica, facilitando l'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte dei cittadini;
- ritenuto opportuno procedere ad affidare il servizio di riscossione della Tassa Automobilistica alla Banca _____ , con le modalità sopra esplicitate;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Quanto finora rappresentato, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. Con la presente convenzione, le parti firmatarie disciplinano l'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale, a carattere non esclusivo, tra la Regione e la Banca.

Articolo 3 – Modalità di erogazione del servizio di riscossione

1. La Banca consente ai contribuenti della Regione Lazio, attraverso i propri terminali presenti nelle tabaccherie e/o presso i soggetti ex L. 264/91 (Agenzie di pratiche automobilistiche) con essa contrattualizzata, oltre che attraverso gli eventuali propri sportelli ATM presenti sul territorio Nazionale o con modalità Home-banking (d'ora in avanti rete di riscossione), di eseguire il pagamento della tassa automobilistica, utilizzando esclusivamente il polo telematico prescelto, collegato on line all'archivio delle tasse automobilistiche della Regione Lazio.

2. Il servizio sarà operativo tutti i giorni dell'anno e per l'intero orario di apertura dei vari punti della rete di riscossione.

Articolo 4 – Accesso agli archivi; obblighi della Banca

1. La Banca dovrà garantire l'attivazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei software e hardware dell'intera rete di riscossione, senza alcun onere a carico della Regione, in modo da assicurare la connessione con l'archivio tributario delle tasse automobilistiche regionali. A questo riguardo, ha definito con il polo telematico prescelto e con il gestore dell'archivio tributario, le caratteristiche tecniche per il collegamento all'archivio tributario delle tasse automobilistiche regionali, le relative modalità operative per il calcolo e la riscossione delle tasse e i relativi aggiornamenti.

2. La Banca, per le attività di riscossione delle tasse automobilistiche effettuate tramite la rete di riscossione, sarà l'unica ed esclusiva interlocutore responsabile per la Regione delle somme riscosse a tale titolo.

3. Il calcolo della tassa automobilistica e delle eventuali sanzioni ed interessi avviene esclusivamente attraverso il collegamento informatico con l'archivio delle tasse automobilistiche della Regione, per il tramite del polo telematico prescelto.

4. È fatto espresso ed assoluto divieto di modificare gli importi risultanti dalla consultazione del ruolo tributario della Regione.

5. È fatto espresso ed assoluto divieto di modificare, anche nella sola disposizione grafica, i dati relativi alle ricevute di pagamento preventivamente autorizzati dalla Regione, che, in caso di pagamenti effettuati attraverso il sito web, App mobile o altre modalità informatiche, sarà rilasciata in formato elettronico e dovrà comunque contenere gli stessi dati della ricevuta cartacea pagamento.

6. La Banca:

- con la sottoscrizione della presente convenzione e nell'esercizio dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, dichiara di essere consapevole delle responsabilità in cui può incorrere, nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse.
- non può e non dovrà utilizzare ulteriori procedure e canali di erogazione del servizio di riscossione della tassa al di fuori di quelle disciplinate nella presente convenzione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
- garantisce la regolare erogazione del servizio, compatibilmente con le interruzioni necessarie per lo scarico dei dati informatici e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le cause di forza maggiore.

- è garante e provvede al corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalla gestione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche della rete di riscossione.
- manterrà indenne la Regione, rispondendone direttamente, da ogni conseguenza dannosa derivante dalla condotta, sia colposa che dolosa, dei titolari dei vari punti della rete di riscossione e dal malfunzionamento del servizio.
- fornisce adeguata informazione agli utenti del servizio, circa le modalità di utilizzo degli strumenti di pagamento offerti dalla rete di riscossione per il pagamento delle Tasse Automobilistiche.
- mette a disposizione della Regione e degli utenti, sul proprio sito Web, l'ubicazione dei vari punti della rete di riscossione e ne assicura il puntuale aggiornamento;
- autorizza la Regione ad informare i contribuenti circa le modalità di riscossione di cui alla presente Convenzione, secondo azioni ed attività che riterrà più opportune, a far data dalla sottoscrizione della stessa.
- comunica tempestivamente alla Regione ogni interruzione nell'erogazione del servizio di durata superiore a 8 ore.
- mette a disposizione della Regione, su richiesta della stessa, tutti i dati statistici relativi alle operazioni di incasso.
- comunica alla Regione, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il nominativo di uno o più referenti per la gestione operativa del servizio, sia nei confronti della Regione, che della rete di riscossione. Contemporaneamente, dovrà comunicare alla Regione i propri recapiti PEC, telefonici, fax, e-mail e di quelli dei referenti citati, se non già indicati nella domanda, aggiornandoli di volta in volta.

Articolo 5 - Obblighi della Regione

1. In base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, la Regione non richiede alla Banca, per la riscossione della tassa automobilistica come sopra specificato, la prestazione della polizza fideiussoria a garanzia del regolare riversamento degli importi incassati.
2. La Regione autorizza la Banca, dal momento della sottoscrizione della presente Convenzione, a promuovere e divulgare il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche attraverso la rete di riscossione, con modalità adeguate alle esigenze dei contribuenti, tali da non travalicare le finalità della presente convenzione.

Articolo 6 – Autorizzazione alla riscossione; attivazione del servizio; incasso e riversamento delle somme riscosse

1. L'autorizzazione e la prima attivazione del servizio di riscossione della rete, avverrà con apposito provvedimento, a seguito del positivo esito dell'istruttoria della domanda;
2. La Banca rilascerà al contribuente, all'atto del pagamento della tassa automobilistica, la ricevuta prevista per il pagamento effettuato;
3. La Banca comunica giornalmente alla Regione e al polo telematico di riferimento gli importi incassati nella giornata precedente.
4. La Banca è obbligata al riversamento delle intere somme riscosse a titolo di tassa automobilistica.
5. La Banca riversa le somme incassate per conto della Regione Lazio, sulla base del flusso di rendicontazione fornito dal polo telematico, sul conto corrente intestato alla Regione, sull'IBAN dalla stessa comunicato al momento dell'autorizzazione alla riscossione di cui al punto 1 del presente articolo, con causale "riversamento tassa auto, data incasso.....", entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento, utilizzando il bonifico bancario denominato BIR e comunque strumenti conformi con la normativa bancaria via via vigente ed utili al rispetto del riversamento all'Ente Regione nei termini del giorno lavorativo bancario successivo a quello della disposizione dell'operazione di pagamento. L'eventuale variazione del predetto IBAN, deve essere comunicata dalla Regione alla Banca almeno 30 giorni prima della modifica con lettera raccomandata.
6. Sulle somme non riversate alla scadenza concordata sono dovute le penali previste dall'art. 4 comma 5 del Decreto Presidente del Consiglio n. 11 del 25 Gennaio 1999, dall'art.6 comma 5 del Decreto Ministero delle Finanze 13 Settembre 1999 e dal Regolamento Regionale n. 13/2012, salvo casi di forza maggiore, ossia di qualunque evento che sfugga alla volontà della Banca e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

Articolo 7 – Costi del servizio

1. Il costo del servizio di riscossione è posto interamente a carico del contribuente e, pertanto, non è prevista la corresponsione di alcun compenso da parte della Regione nei confronti della Banca.
2. La Banca, per la riscossione della tassa automobilistica nell'ambito della rete di riscossione, esige dal contribuente, a titolo di compenso per la prestazione del servizio, una somma non superiore a quella stabilita dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999 e successivi aggiornamenti. Il citato compenso sarà direttamente trattenuto dalla Banca e non sarà oggetto di riversamento delle somme riscosse, di cui all'art. 6.
3. Per i pagamenti della tassa automobilistica effettuati dai contribuenti con moneta elettronica, si fa riferimento alla legislazione vigente.

Articolo 8 - Trattamento dei dati

1. La Banca , nell'intera rete di riscossione, utilizza i dati informatici in suo possesso, per i soli fini stabiliti dall'art. 17 della legge 27/12/1997, n. 449, nel rispetto del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196.

Articolo 9 - Cause di risoluzione e recesso della convenzione

1. La Regione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di inadempimento e/o ritardato adempimento di qualsiasi obbligo e/o condizione assunta con la stessa.
2. La presente convenzione è inoltre risolta:
 - a) in caso di inadempimento prolungato nella erogazione del servizio presso almeno il 50% dei punti di riscossione. L'inadempimento è prolungato quando è protratto per oltre 15 giorni lavorativi nell'arco di un annualità o frazioni di essa;
 - b) qualora una delle due parti, nell'ambito delle sue funzioni compia atti idonei a ledere l'immagine dell'altra;
 - c) in caso di mancato riversamento totale o parziale delle somme incassate, delle penali previste dalla normativa vigente, come prima rappresentato, e degli eventuali interessi legali di mora, nei termini previsti dalla presente convenzione o assegnati dalla Regione;
3. La risoluzione della presente convenzione, per i punti ora indicati, deve essere fatta valere dalla parte interessata ai sensi dell'art.1456 codice civile, sempre previa diffida ad adempiere.
4. Dalla data della sottoscrizione le parti sono libere di recedere, dando preavviso di almeno 6 mesi mediante raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata. La Regione Lazio, in particolare, potrà recedere qualora non intenda più avvalersi di intermediari nell'esercizio della funzione amministrativa della riscossione.
5. Nel caso di modifiche normative, statali o regionali, che dispongano la soppressione della tassa automobilistica, ovvero in caso di abrogazione dall'articolo 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, gli effetti della presente convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione tra le parti.
6. In ogni caso di risoluzione o recesso della presente Convenzione, la Banca è obbligata al totale riversamento in favore della Regione di quanto eventualmente incassato a titolo di tassa automobilistica ed eventuali penali ed interessi applicati.

Articolo 10 – Durata

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e si estinguono nelle ipotesi di risoluzione e recesso di cui al precedente art. 9 .

Articolo 11 - Legge applicabile e Foro competente

1. Le obbligazioni delle Parti sono regolate dalla presente convenzione. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio al D.P.C.M. n. 11/1999; al D.M. Finanze del 16/03/1999; al D.M. Finanze del 13/09/1999 e al Regolamento Regionale n.13/2012.
2. Il foro competente a conoscere di tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma.

Articolo 12 – Registrazione

1. Le eventuali spese da sostenere per la presente convenzione, composta da n. _____ pagine, tutte sottoscritte tra le parti, marche da bollo e quant'altro necessario alla regolare stipula e registrazione della stessa, sono a carico della Banca.

Articolo 13 - Clausola di Cessione

1. E' fatto divieto di cedere o trasferire a qualunque titolo l'attività di riscossione, disciplinata dalla presente Convenzione.

Per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione
Regionale Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio

Dott.

Per la Banca

Dott.

Luogo e data - Roma _____